

## ***Consultazione semplificata alla prova dell'intelligenza artificiale***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **Novità introdotte dalla riforma fiscale allo statuto del contribuente**

Scopri di più

Con l'entrata in vigore lo scorso 18.1.2024 dell'[articolo 10-octies](#) e dell'[articolo 10-nonies](#), introdotti nell'impianto normativo dello **Statuto del contribuente** (L. 212/2000) ad opera del **D.Lgs. 219/2023**, attuativo della legge delega per la **riforma fiscale (L. 111/2023)**, hanno debuttato nel nostro ordinamento giuridico due nuovi istituti: si tratta, rispettivamente, della **consulenza giuridica** e della **consultazione semplificata**.

L'[articolo 10-octies, L. 212/2000](#), si pone la finalità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico la disciplina della **consulenza giuridica**, ovvero dell'**attività interpretativa** svolta dall'**Amministrazione finanziaria** e finalizzata all'individuazione del **corretto trattamento fiscale** di fattispecie riferite a **problematiche di carattere generale**, che **non** riguardano **singoli contribuenti**.

Ciò significa che l'istituto della **consulenza giuridica non** può mai tradursi in un **interpello generalizzato**. Infatti, al **comma 1**, della disposizione citata, è espressamente previsto che i **soggetti legittimati** alla presentazione di **istanze di consulenza giuridica** sono:

- le **associazioni sindacali e di categoria**;
- gli **ordini professionali**;
- gli **enti pubblici o privati**;
- gli **enti territoriali e locali**;
- le **amministrazioni dello Stato**.

Ne deriva che occorre una **specificata richiesta** da parte di tali soggetti, a fronte della quale l'Amministrazione finanziaria fornisce **chiarimenti interpretativi** di **disposizioni tributarie** su **casi di rilevanza generale**.

La **competenza** a trattare le istanze di consulenza giuridica è attribuita alle **Direzioni regionali** e alla **Divisione Contribuenti**, in ragione della **rilevanza territoriale** del soggetto richiedente (regionale o nazionale).

Inoltre, l'istanza di consulenza giuridica è **redatta in carta libera** e non è soggetta al **pagamento dell'imposta di bollo**; è **presentata a mano o mediante spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento**, alle Direzioni regionali o alla Divisione Contribuenti in base al rispettivo ambito di competenza ([circolare n. 42/E/2011](#)).

Al **comma 2**, è altresì stabilito che la **presentazione** delle istanze di consulenza giuridica **non ha effetto** sulle **scadenze** previste dalle **norme tributarie**, né sulla decorrenza dei **termini di decadenza** e **non** comporta **interruzione o sospensione** dei termini di **prescrizione**.

Infine, il **comma 3** prevede che, con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, saranno stabilite le **regole applicative** concernenti la **procedura**, i **presupposti**, le **modalità di presentazione** delle istanze e tutti gli **aspetti concreti** funzionali al corretto funzionamento dell'istituto.

Invece, l'[articolo 10-nonies, L. 212/2000](#), inaugura la nuova stagione dell'**attività consulenziale** prestata dalla stessa **Amministrazione finanziaria**. Tale disposizione, infatti, prevede un servizio di **consultazione rapida** destinato ai **contribuenti meno strutturati e di minori dimensioni**, come:

- le **persone fisiche, anche non residenti**;
- le **società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed enti equiparati ex [articolo 5, Tuir](#))**, che adottano il **regime di contabilità semplificata**.

Nello specifico, tale **servizio, fruibile gratuitamente** avvalendosi dei **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, previa **richiesta** del contribuente che sia specificamente riferita ad un **caso concreto**, si sostanzia nella possibilità di **interrogazione di una apposita banca dati** di nuova costituzione, che raccoglierà, debitamente classificati e categorizzati, tutti i **documenti di prassi** che esprimono **indirizzi interpretativi** (ad esempio, **risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto, ecc.**).

Attraverso questo **servizio di consultazione gratuita**, che sfrutterà i vantaggi dell'**intelligenza artificiale**, il contribuente è supportato nella ricerca della soluzione del **quesito interpretativo o applicativo** esposto nella sua richiesta; nella ipotesi in cui **manchi un precedente** conforme al problema rappresentato o **non** sia possibile individuare una **risposta univoca**, la banca dati informa l'istante in modalità automatizzata che, in relazione alla specifica questione prospettata, può presentare un'**istanza di interpello** secondo la disciplina propria di quest'ultimo istituto.

È altresì precisato che la **risposta fornita** dalla banca dati produce gli **effetti previsti** dall'[articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#), soltanto nei confronti del **contribuente istante** (tutela dell'affidamento e della buona fede), quindi costituisce causa di **disapplicazione** delle **sanzioni e non debenza** degli **interessi moratori** per il contribuente che vi si sia adeguato.

Il **comma 4** ha poi disposto che l'utilizzazione del **servizio di consultazione semplificata**

costituisce **condizione di ammissibilità** ai fini della presentazione delle **istanze di interpello**.

Infine, la novella ha precisato che all'**attuazione** dell'[articolo 10-octies](#) e dell'[articolo 10-nonies, L. 212/2000](#), dovrà provvedersi **nei limiti** delle **risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente** e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi la **disciplina di dettaglio** e le relative **modalità di funzionamento** restano affidate a **futuri interventi normativi**.